



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 6

Riunione del giorno 11 Settembre 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 67.18.19 A CARICO DI:

- S.S. ENERGYM BREMAS ASD in persona del Presidente p.t.
- VINCENZO BALZANO in qualità di Presidente p.t. S.S. ENERGYM BREMAS ASD

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Per discutere e deliberare sul procedimento incardinato a seguito di atto di deferimento della Procura federale pervenuto il 6 Maggio 2019 nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1.- **S.S. Energym Bremas ASD**, in persona del Presidente pro tempore, per avere la Energym Bremas ASD contraffatto il referto arbitrale relativo alla gara n. 2034 del Campionato Under 12 F disputatasi tra Energym Bremas ASD e ASD Polisportiva Monastier '88 in data 13 ottobre 2018, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV; art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; con contestazione altresì della recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 103 Regol. Giurisd. FIPAV, lettera j);
2. - **Vincenzo Balzano**, Presidente della Energym Bremas ASD, in virtù di quanto disposto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la Energym Bremas ASD contraffatto il referto arbitrale relativo alla gara n. 2034 del Campionato Under 12 F disputatasi tra Energym Bremas ASD e ASD Polisportiva Monastier '88 in data 13 ottobre 2018, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV; art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; con contestazione altresì della recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 103 Regol. Giurisd. FIPAV, lettera j).



A seguito di atto di deferimento il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 19/06/2019, poi rinviata su richiesta del difensore delle parti incolpate.

All'udienza del giorno 11 Settembre 2019 era presente il sostituto procuratore Avv. Spighetti che illustrava i motivi del deferimento e concludeva per il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Per il sodalizio ed il tesserato Balzano nessuno era presente.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito della sentenza.

FATTO

Il procedimento trae origine dall'esposto inviato dal Giudice Sportivo territoriale presso il Comitato Provinciale FIPAV di Treviso – Belluno il quale, nell'esaminare il referto della gara n. 2034 del Campionato Under 12 F disputatasi tra Energym Bremas ASD e ASD Polisportiva Monastier '88, si avvedeva di una difformità tra i referti arbitrali trasmessi al predetto Comitato dalle due società.

Le anomalie venivano riscontrate nella sottoscrizione del direttore di gara, che non appariva uniforme nei due referti.

Inoltre nel referto arbitrale trasmesso dalla ASD Polisportiva Monastier '88 erano presenti, nella squadra della Energym Bremas ASD, le atlete Alessia Gnocato e Alice Zuffogrosso, mentre in quello trasmesso dalla Energym Bremas ASD le predette atlete non erano presenti.

Nel corso delle indagini la procura federale acquisiva relazione del direttore di gara sig.ra Patrizia Mattiuzzo che riconosceva la sola sottoscrizione nel referto prodotto dalla società ASD Polisportiva Monastier '88.

Gli incolpati depositavano nei termini di cui all'art.37 Reg. Giur., memoria difensiva e documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' indubbio che le due copie di referto inviate dalle società siano difformi. La Soc. Bremas ha poi riconosciuto nelle memorie depositate che la copia dalla stessa inviata non fosse quella ufficiale. A giustificazione del fatto nei propri scritti gli incolpati chiarivano che la difformità era stata frutto di errore poiché la copia inviata era quella di un referto "simulato" redatto per prova da una nuova segnapunti della società.

Tale referto di prova, anziché quello ufficiale, era stato poi inviato dalla società al Comitato. Nel documento a firma del difensore della società si legge poi che le atlete dapprima inserite nel referto "di prova", non erano state poi riportate in quello ufficiale poiché l'allenatrice aveva deciso di non farle più giocare.

Le giustificazioni addotte dagli incolpati non appaiono in alcun modo attenuare la responsabilità così come contestata nel capo di incolpazione, almeno per uno dei soggetti chiamati.

Non vi è infatti alcuna giustificazione del perché il referto inviato al Comitato contenga anche la falsa sottoscrizione del direttore di gara e di altri partecipanti all'incontro.



Anche la tesi dell'errore nell'invio del referto appare poco credibile e non può dirsi provata dalla testimonianza scritta depositata unitamente alla memoria prodotta per il presente giudizio; il testimone, dirigente della società solo dal Luglio 2019 e non all'epoca dei fatti, non afferma di aver sbagliato referto ma che lui è quello che ritira i referti della società Brema e che per quello oggetto del procedimento afferma: “nella busta devo aver messo il referto prova del secondo refertista”. La dichiarazione come tale non prova che si sia verificato un errore ma la sola probabilità che lo stesso possa essersi verificato; non dà certo prova della mancanza di colpa o dolo della società, che al contrario ha inviato un referto contraffatto.

Non può costituire esimente di responsabilità la testimonianza della sig.ra Alessia Menegaldo “tirocinante segnapunti” che riferiva di aver redatto un referto prova al fine di non sbagliare nella compilazione di quello ufficiale; la dichiarazione non può costituire prova poiché non accompagnata da alcun documento di identità, così come la procura aveva già eccepito in sede di deferimento; neanche la difesa ha articolato prove testimoniali sul fatto. Dal punto di vista sostanziale poi, la dichiarante riferisce di aver redatto un referto di prova ma non chiarisce perché lo stesso contenesse le sottoscrizioni apocriefe del direttore di gara e di tutti gli altri partecipanti all'incontro.

Anche quanto riferito nella testimonianza scritta dell'allenatrice della Brema nulla prova sulla falsità del referto inviato al Comitato.

Va invece accolta l'eccezione formulata dalla difesa, solo con la memoria depositata al Tribunale, di carenza di legittimazione passiva del Balzano.

Lo stesso all'epoca dei fatti era sospeso da ogni attività federale e quindi non rivestiva la carica di Presidente della società.

In ogni caso non vi è alcuna prova negli atti e documenti del fascicolo istruttorio che sia stato il Balzano a compiere l'azione oggetto del procedimento e che quindi egli abbia svolto, anche di fatto, la funzione di Presidente della società; conseguenza è che nei confronti dell'incolpato deve dichiararsi il non luogo a procedere.

Per quanto sopra esposto appare quindi necessario rinviare gli atti alla procura per l'apertura del procedimento a carico del Presidente della società all'epoca dei fatti.

Si ritiene inoltre inviare gli atti alla procura anche per valutare eventuali diverse responsabilità disciplinari a carico del Balzano; risulta infatti che lo stesso, tuttora sospeso da ogni attività federale, abbia sottoscritto gli atti del giudizio ed il mandato al difensore per conto della società e come Presidente della stessa, con ciò esercitando di fatto le relative funzioni.

Al contrario va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società per essere stato incolpato il Balzano come Presidente.

La società Energym Brema, stante il falso del documento inviato, deve essere considerata, così come indicato nel capo di incolpazione, come responsabile diretta dell'illecito; la stessa è stata poi evocata in giudizio nella persona del “presidente pro tempore” e non con l'indicazione del Balzano.



Per quanto sopra esposto la società deve essere considerata responsabile diretta per quanto contestato.

Alla luce di quanto riportato, grave appare il comportamento tenuto dalla società e dal suo Presidente e quindi si provvede come in dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare il sodalizio ENERGY BREMAS ASD con la multa di € 500,00;
dichiara non doversi procedere nei confronti del tesserato Balzano.

Manda gli atti alla procura per valutare le responsabilità disciplinari sia del Presidente della società all'epoca dei fatti che del Balzano per l'esercizio di fatto delle funzioni di Presidente.

Roma, 16 Settembre 2019

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 settembre 2019